PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ART. 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 8

Le disposizioni dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, continuano ad avere efficacia anche dopo il 31 dicembre 1970.

Versione in vigore dal 24 agosto 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'art. 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo
Estremi	Decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-norme-transitorie-per-la-compilazione-degli-elenchi/art-8/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it